



## DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione della modifica del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli studi di Bergamo.**

## IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 570/2023 del 1.8.2023 e in vigore dal 2.9.2023, nel quale sono stati recepiti gli aggiornamenti e le modifiche necessarie ad adeguare il testo all'evoluzione normativa intervenuta, ai cambiamenti del contesto e alla esigenza di semplificazione e snellimento delle procedure;

PRESO ATTO che il vigente *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con Decreto Rettorale Rep. 240/2012 del 28.5.2012, deve essere conseguentemente aggiornato per eliminare o correggere eventuali difformità o incongruenze rispetto alle nuove disposizioni statutarie;

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 24.7.2023 che ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro, incaricato di esaminare e di proporre modifiche al *Regolamento Generale di Ateneo* per adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie;

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro, a conclusione dei propri lavori e previo confronto con tutta la comunità universitaria, ha presentato la nuova versione del *Regolamento Generale di Ateneo* da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 8.4.2024 che ha approvato le modifiche al *Regolamento Generale di Ateneo* dell'Università degli Studi di Bergamo, esprimendo parere favorevole in ordine all'entrata in vigore del Regolamento in data contestuale a quella della sua emanazione;

DATO ATTO CHE con nota prot. 77851 del 17.4.2024 è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) il testo del *Regolamento Generale di Ateneo*, nella versione modificata e approvata dal Senato Accademico dell'8.4.2024, ai fini del prescritto controllo ministeriale disposto dall'articolo 6, comma 9, della Legge 168/1989 (*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) e della circolare Miur prot. n. 2830 del 24.5.2011;

VISTA la nota del MUR prot. n. 8602 del 14.6.2024, acquisita al prot. n. 108445/I/003 del 14.6.2024, con cui il Ministero, al termine dell'attività istruttoria, comunica di non avere osservazioni o rilievi sulla proposta di modifica *Regolamento Generale di Ateneo* dell'Università degli studi di Bergamo;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo:



DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica al **Regolamento Generale di Ateneo** dell'Università degli studi di Bergamo, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:  
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/interesse-generale>

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

-----  
All'Albo di Ateneo



## REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

### INDICE

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

#### **TITOLO I - NORME ELETTIVE**

##### **CAPO I - ELEZIONE DEL RETTORE O DELLA RETTRICE**

[Art. 2 - Indizione delle elezioni](#)

[Art. 3 - Elettorato passivo e attivo](#)

[Art. 4 - Candidature](#)

[Art. 5 - Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice](#)

##### **CAPO II - ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO**

[Art. 6 - Indizione delle elezioni](#)

[Art. 7 - Elettorato passivo e attivo](#)

##### **CAPO III - ELEZIONE DEL DIRETTORE O DELLA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO**

[Art. 8 - Indizione delle elezioni](#)

[Art. 9 - Elettorato passivo e attivo](#)

[Art. 10 - Candidature](#)

[Art. 11 - Modalità di elezione](#)

[Art. 12 - Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice](#)

##### **CAPO IV - ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

[Art. 13 - Elezione del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento](#)

##### **CAPO V - ELEZIONE DEL PRESIDENTE O DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO E DEL DIRETTORE O DELLA DIRETTRICE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

[Art. 14 - Indizione delle elezioni](#)

[Art. 15 - Elettorato passivo e attivo](#)

[Art. 16 - Candidature](#)

[Art. 17 - Modalità di elezione](#)

[Art. 18 - Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice](#)

##### **CAPO VI - ELEZIONI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

[Art. 19 - Indizione delle elezioni](#)

[Art. 20 - Elettorato passivo e attivo](#)

[Art. 21 - Candidature](#)

[Art. 22 - Modalità di elezione](#)

[Art. 23 - Proclamazione e nomina dei vincitori](#)

##### **CAPO VII - NORME COMUNI**

[Art. 24 - Ambito di applicazione](#)



[Art. 25 - Ufficio elettorale](#)

[Art. 26 - Requisiti per l'elettorato passivo e attivo e incompatibilità](#)

[Art. 27 - Commissione elettorale](#)

[Art. 28 - Modalità di voto](#)

[Art. 29 - Seggio elettorale](#)

[Art. 30 - Elenco dell'elettorato attivo](#)

[Art. 31 - Candidature](#)

[Art. 32 - Svolgimento delle operazioni per elezioni con scheda cartacea](#)

[Art. 33 - Svolgimento delle operazioni per elezioni telematiche](#)

[Art. 34 - Scrutinio](#)

[Art. 35 - Quorum per la validità delle votazioni](#)

[Art. 36 - Proclamazione del vincitore o della vincitrice](#)

[Art. 37 - Ricorsi](#)

[Art. 38 - Sostituzione dei membri eletti](#)

## **TITOLO II - NORME DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

[Art. 39 - Modalità di individuazione dei consiglieri esterni all'Ateneo](#)

[Art. 40 - Modalità di individuazione dei consiglieri interni all'Ateneo](#)

## **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

[Art. 41 - Modalità di svolgimento della seduta](#)

[Art. 42 - Convocazione e ordine del giorno](#)

[Art. 43 - Presidenza e validità della seduta](#)

[Art. 44 - Assenza dalle sedute e decadenza dalla carica](#)

[Art. 45 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno](#)

[Art. 46 - Votazione](#)

[Art. 47 - Verbalizzazione](#)

## **TITOLO IV - STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE**

### **CAPO I - DIPARTIMENTO**

[Art. 48 - Istituzione e attivazione](#)

[Art. 49 - Modifica e disattivazione](#)

[Art. 50 - Afferenze del personale docente e ricercatore](#)

[Art. 51 - Organi e organizzazione interna del Dipartimento](#)

[Art. 52 - Consiglio di corso di studio](#)

[Art. 53 - Gruppi di ricerca](#)

[Art. 54 - Laboratori](#)

### **CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE INTERDIPARTIMENTALI**

[Art. 55 - Strutture didattiche interdipartimentali](#)

### **CAPO III - CENTRI DI RICERCA E TERZA MISSIONE**

[Art. 56 - Centri di ricerca e terza missione](#)

### **CAPO IV - STRUTTURE SPECIALI**

[Art. 57 - Strutture Speciali](#)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Termini di scadenza

Art. 59 - Norma di integrazione

Art. 60 - Entrata in vigore



## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento") definisce e disciplina le procedure di elezione e designazione degli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo e delle rappresentanze in essi presenti, le relative procedure di funzionamento e i criteri di organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e terza missione.
2. Il Regolamento dà attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto dell'Università.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche e le modalità partecipative alla vita universitaria degli studenti e degli studenti di dottorato sono disciplinate con specifici regolamenti.

## **TITOLO I**

### **NORME ELETTIVE**

#### **CAPO I**

#### **ELEZIONE DEL RETTORE O DELLA RETTRICE**

## **Art. 2**

### **Indizione delle elezioni**

1. Le modalità di elezione del Rettore sono definite dall'art.15 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.
2. La convocazione del corpo elettorale è effettuata con decreto del Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, fra i centottanta e i sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette entro il trentesimo giorno dalla data della cessazione. Tra l'indizione delle elezioni e la data fissata per la prima votazione devono trascorrere almeno sessanta giorni.
4. Nel decreto di convocazione sono determinate le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio; tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi.
5. Il decreto di convocazione è pubblicato e consultabile all'Albo dell'Ateneo e sul relativo sito web.

## **Art. 3**

### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane, e che soddisfino i requisiti e le condizioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.
2. L'elettorato attivo spetta, nei limiti stabiliti dallo Statuto:
  - a. al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato;
  - b. al personale ricercatore a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50;
  - c. al personale dirigente e tecnico-amministrativo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,25;
  - d. ai rappresentanti degli studenti e degli studenti di dottorato eletti in Senato



- Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario;
- e. ai rappresentanti degli studenti e degli studenti di dottorato eletti negli organi collegiali delle strutture per la didattica e la ricerca di cui all'art. 34 dello Statuto, con voto ponderato moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20.

#### **Art. 4**

##### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate, in forma scritta, corredate dal programma e dal curriculum. Tali candidature sono indirizzate al Decano e registrate al Protocollo dell'Università entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.
2. Nel caso in cui non vengano presentate candidature entro il termine indicato al comma precedente, viene ripetuta la procedura di indizione delle elezioni.
3. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
4. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro le ore 12 del giorno che precede ciascun turno elettorale ed è formalizzato dall'Ufficio elettorale, che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati e alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 5**

##### **Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice**

1. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto è proclamato eletto con decreto del Decano.
2. L'Ufficio elettorale provvede a trasmettere gli atti delle votazioni al Ministro competente che procede all'emanazione del decreto di nomina.

### **CAPO II**

#### **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO**

#### **Art. 6**

##### **Indizione delle elezioni**

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Senato Accademico sono indette con decreto del Rettore fra i centoventi e i sessanta giorni prima della scadenza del Senato Accademico.
2. Il decreto di convocazione è pubblicato e consultabile all'Albo dell'Ateneo e sul relativo sito web.
3. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e degli studenti di dottorato sono disciplinate con specifici regolamenti.
4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, e in assenza di ulteriori candidati che abbiano ottenuto voti di preferenza, il Rettore indice elezioni suppletive entro il trentesimo giorno dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 7**

##### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo è riservato al personale, agli studenti e agli studenti di dottorato



in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del presente Regolamento, che non si trovino in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.

2. L'elettorato passivo spetta:
  - a. per i Direttori di Dipartimento, a coloro che saranno in carica all'inizio del triennio accademico a cui si riferiscono le elezioni;
  - b. per i rappresentanti dei docenti di prima fascia, ai docenti di prima fascia in servizio all'inizio del triennio accademico a cui si riferiscono le elezioni;
  - c. per i rappresentanti dei docenti di seconda fascia, ai docenti di seconda fascia in servizio all'inizio del triennio accademico a cui si riferiscono le elezioni;
  - d. per i rappresentanti dei ricercatori, ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato in servizio all'inizio del triennio accademico a cui si riferiscono le elezioni;
  - e. per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, a tutto il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato.
3. L'elettorato attivo spetta:
  - a. per i componenti da eleggere tra i Direttori di Dipartimento, al personale docente e ricercatore dell'Ateneo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  - b. per i rappresentanti dei docenti di prima fascia, ai docenti di prima fascia dell'Ateneo;
  - c. per i rappresentanti dei docenti di seconda fascia, ai docenti di seconda fascia dell'Ateneo;
  - d. per i rappresentanti dei ricercatori, ai ricercatori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato dell'Ateneo;
  - e. per i rappresentanti degli studenti di dottorato, agli studenti dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo come disciplinato da specifico regolamento;
  - f. per i rappresentanti degli studenti, agli studenti come disciplinato da specifico regolamento;
  - g. per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, al personale dirigente e tecnico-amministrativo sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

### **CAPO III**

#### **ELEZIONE DEL DIRETTORE O DELLA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO**

##### **Art. 8**

###### **Indizione delle elezioni**

1. Le modalità per l'elezione dei Direttori di Dipartimento sono definite dall'art. 38 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.
2. La convocazione dei componenti del Consiglio di Dipartimento è effettuata con decreto del Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, tra i centocinquanta e i centoventi giorni prima della scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento.
3. In caso di dimissioni, accettate dal Rettore, di decadenza, di rinuncia all'assunzione della carica o di cessazione anticipata per qualunque altra causa, l'indizione delle nuove elezioni è effettuata dal Decano entro quindici giorni; tra l'indizione delle elezioni e la data fissata per la prima votazione devono trascorrere almeno quaranta giorni. Fino all'insediamento del nuovo Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Decano limitatamente a quanto previsto dall'art. 38 comma 6 dello Statuto.





4. Nel decreto di convocazione sono determinate la data o le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio; le votazioni possono svolgersi tutte anche nello stesso giorno.
5. Il decreto di convocazione è pubblicato e consultabile all'Albo dell'Ateneo e sul relativo sito web.
6. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento devono concludersi entro il mese di luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico da cui decorre la nomina.
7. Il mandato del Direttore di Dipartimento decorre dal 1° ottobre ai sensi dall'art. 49, commi 1 e 3, dello Statuto.

### **Art. 9**

#### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, afferenti al Dipartimento e che soddisfino i requisiti di cui all'art. 26 del presente Regolamento; è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, come previsto dall'art. 38, comma 3, dello Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento ossia:
  - a. al personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento;
  - b. a un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra i suoi componenti, dal personale a tempo indeterminato di supporto al Dipartimento stesso;
  - c. al rappresentante degli studenti eletto, tra i suoi componenti, dalla componente studentesca afferente al Dipartimento della commissione paritetica docenti-studenti;
  - d. al rappresentante degli studenti di dottorato eletto dagli studenti di dottorato dei corsi afferenti al Dipartimento, ove presenti;
  - e. al rappresentante degli specializzandi eletto dagli specializzandi dei corsi afferenti al Dipartimento, ove presenti.

### **Art. 10**

#### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal programma e dal curriculum. Tali candidature sono indirizzate al Decano e registrate a Protocollo a cura del Dipartimento entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.
2. In caso di mancata candidatura da parte di un professore di prima fascia, si procede ad una nuova indizione per la quale l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione.
3. Nel caso in cui, a seguito di una procedura di votazioni, non si pervenga alla elezione del Direttore, il Decano fissa un nuovo termine per la presentazione delle candidature con estensione dell'elettorato passivo ai professori di seconda fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione.
4. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
5. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire dopo la conclusione di ciascun turno elettorale e prima dell'inizio del nuovo turno ed è formalizzato dall'Ufficio elettorale che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati e alla



pubblicazione sul sito web dell'Università.

#### **Art. 11**

##### **Modalità di elezione**

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età.
3. Per la validità delle singole votazioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

#### **Art. 12**

##### **Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice**

1. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dal precedente art. 11 viene proclamato eletto alla carica di Direttore di Dipartimento con decreto del Decano.
2. Il Rettore procede all'emanazione del decreto di nomina.

### **CAPO IV**

#### **ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

#### **Art. 13**

##### **Elezione del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento**

1. A norma dell'art. 37, comma 1, lettera b), dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. L'elettorato attivo e passivo è riservato al personale a tempo indeterminato di supporto al Dipartimento stesso. Il Responsabile del Presidio gode del solo elettorato attivo.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato del rappresentante in carica. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica.
4. Le candidature sono presentate in forma scritta. Tali candidature sono indirizzate al Direttore di Dipartimento e registrate a Protocollo a cura del Dipartimento entro le ore 12 del settimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
5. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. In caso di parità di voti risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
7. Il mandato decorre con l'inizio dell'anno accademico, fissato al 1° ottobre.
8. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.
9. Nel caso di anticipata cessazione si provvede alla sostituzione del componente con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato.
10. Nel caso di assenza di candidati le elezioni sono indette dopo 3 anni dall'ultima indizione.
11. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.



## **CAPO V ELEZIONE DEL PRESIDENTE O DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO E DEL DIRETTORE O DELLA DIRETTRICE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

### **Art. 14**

#### **Indizione delle elezioni**

1. La convocazione dei componenti del Consiglio di corso di studio o del Consiglio della Scuola di Specializzazione è effettuata, con decreto del Direttore di Dipartimento, almeno quindici giorni prima dalla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di corso di studio o del Direttore della Scuola di Specializzazione.
2. Nel caso di dimissioni, accettate dal Direttore di Dipartimento, di decadenza, di rinuncia all'assunzione della carica o di cessazione anticipata per qualunque altra causa, l'indizione delle nuove elezioni è effettuata dal Direttore di Dipartimento entro quindici giorni; fino all'insediamento del nuovo Presidente di Consiglio di corso di studio o Direttore della Scuola di Specializzazione le relative funzioni sono esercitate rispettivamente dal Vicepresidente del Consiglio di corso di studio o dal Vicedirettore della Scuola di Specializzazione.
3. Nel decreto di convocazione sono determinate la data o le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio; le votazioni possono svolgersi tutte anche nello stesso giorno.
4. Il decreto di convocazione è pubblicato e consultabile all'Albo dell'Ateneo e sul relativo sito web.

### **Art. 15**

#### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia, afferenti al Consiglio di corso di studio o alla Scuola di Specializzazione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di corso di studio o della Scuola di Specializzazione ossia:
  - a. al personale docente e ricercatore afferente al Consiglio di corso di studio o alla Scuola di Specializzazione;
  - b. ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di corso di studio o nella Scuola di Specializzazione.

### **Art. 16**

#### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal curriculum, indirizzate al Direttore del Dipartimento e registrate a Protocollo a cura del Dipartimento entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Direttore di Dipartimento rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
3. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le 24 ore precedenti la prima votazione.

### **Art. 17**

#### **Modalità di elezione**

1. Il Presidente del Consiglio di corso di studio e il Direttore della Scuola di Specializzazione sono eletti a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la



maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età.
3. Per la validità delle singole votazioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

#### **Art. 18**

##### **Proclamazione e nomina del vincitore o della vincitrice**

1. Il candidato che ottiene la maggioranza viene proclamato eletto alla carica di Presidente del Consiglio di corso di studio o Direttore della Scuola di Specializzazione con decreto del Direttore del Dipartimento.
2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio e il Direttore della Scuola di Specializzazione eletti sono nominati:
  - con decreto del Direttore di Dipartimento per i corsi di studio o le scuole di specializzazione dipartimentali;
  - con decreto del Rettore per i corsi di studio o le scuole di specializzazione interdipartimentali e per i corsi di studio o le scuole di specializzazione interateneo con sede amministrativa presso l'Ateneo.

#### **CAPO VI**

##### **ELEZIONI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

#### **Art. 19**

##### **Indizione delle elezioni**

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina, ai sensi dall'art. 33, comma 2, dello Statuto, sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Collegio in carica.
2. Il decreto di convocazione è pubblicato e consultabile all'Albo dell'Ateneo e sul relativo sito web.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Collegio di disciplina, e in assenza di ulteriori candidati che abbiano ottenuto voti di preferenza, il Rettore indice elezioni suppletive, con le stesse modalità di cui al presente articolo, entro il trentesimo giorno dalla data di cessazione.

#### **Art. 20**

##### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta:
  - a. per la sezione prima del Collegio, competente per i procedimenti relativi a professori di prima fascia, ai professori di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane, e che soddisfino i requisiti e le condizioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento;
  - b. per la sezione seconda del Collegio, competente per i procedimenti relativi a professori di seconda fascia, ai professori di seconda fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane, e che soddisfino i requisiti e le condizioni previste



- dall'art. 26 del presente Regolamento;
- c. per la sezione terza del Collegio, competente per i procedimenti relativi a ricercatori, ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane, e che soddisfino i requisiti e le condizioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.
2. Il Rettore, il Prorettore Vicario, il Decano, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo non possono esercitare l'elettorato passivo.
  3. L'elettorato attivo spetta:
    - a. per la sezione prima del Collegio, ai professori di prima fascia dell'Ateneo;
    - b. per la sezione seconda del Collegio, ai professori di seconda fascia dell'Ateneo;
    - c. per la sezione terza del Collegio, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo.

#### **Art. 21 Candidature**

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal curriculum, indirizzate al Rettore e registrate al Protocollo dell'Università entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
2. Nel caso in cui entro il termine indicato al comma precedente non pervengano almeno sei candidature per ciascuna sezione del Collegio, si procede alla riapertura dei termini per ulteriori cinque giorni per la presentazione di ulteriori candidature. Se alla scadenza dell'ulteriore termine risultano pervenute almeno quattro candidature per ciascuna sezione del Collegio si procede con le elezioni.
3. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il Rettore rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire almeno due giorni lavorativi prima della votazione.

#### **Art. 22 Modalità di elezione**

1. I componenti del Collegio di disciplina sono eletti a scrutinio segreto.
2. Per la validità delle votazioni non è richiesto un quorum di partecipazione.

#### **Art. 23 Proclamazione e nomina dei vincitori**

1. I primi tre candidati che, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, ottengono il maggior numero di preferenze, sono eletti quali componenti effettivi delle rispettive sezioni.
2. I tre candidati che seguono, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, sono eletti quali membri supplenti delle rispettive sezioni.
3. In caso di parità di voti è eletto:
  - a. il candidato appartenente ad altro Ateneo;
  - b. il candidato più anziano in ruolo;
  - c. il candidato più anziano in età.
4. La proclamazione dei vincitori avviene con decreto rettorale; con lo stesso provvedimento il Rettore costituisce il Collegio di disciplina nominando i vincitori delle elezioni quali componenti effettivi e supplenti di ciascuna sezione.



## **CAPO VII NORME COMUNI**

### **Art. 24**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ove non diversamente stabilito dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il numero di una componente di un organo sia uguale o superiore al numero dei candidabili le votazioni non si svolgono e gli interessati entrano di diritto quali componenti dell'organo.

### **Art. 25**

#### **Ufficio elettorale**

1. Presso l'ufficio competente per gli Affari generali è istituito l'Ufficio elettorale che coadiuva:
  - il Decano per le elezioni del Rettore;
  - il Rettore per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;e cura tutti gli adempimenti per l'espletamento delle votazioni.
2. Presso i Presidi sono istituiti gli Uffici elettorali che curano tutti gli adempimenti per l'elezione dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti dei Consigli di corso di studio, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione e del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento e che curano tutti gli adempimenti per l'espletamento delle votazioni.
3. Presso l'ufficio competente per la gestione delle Risorse Umane è istituito l'Ufficio elettorale che coadiuva il Rettore per le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina e che cura tutti gli adempimenti per l'espletamento delle votazioni.
4. Per le elezioni degli studenti e degli studenti di dottorato l'Ufficio elettorale è disciplinato secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

### **Art. 26**

#### **Requisiti per l'elettorato passivo e attivo e incompatibilità**

1. L'elettorato passivo è riservato a coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature.
2. L'elettorato attivo è attribuito a coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni e che li mantengono il giorno stesso delle votazioni.
3. Per il personale docente l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Le incompatibilità per l'elettorato passivo sono quelle definite dalla normativa vigente, dall'art. 51 dello Statuto e dal presente Regolamento.
5. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
6. Il personale che si trova in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente è escluso dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa.
7. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, salva diversa disposizione di legge.



### **Art. 27**

#### **Commissione elettorale**

1. Il soggetto che indice le elezioni nomina con proprio decreto la Commissione elettorale costituita da tre membri rappresentativi del corpo elettorale, di cui uno indicato come Presidente. Il Presidente sceglie tra gli altri membri il Segretario cui spettano anche i compiti di verbalizzazione.
2. Nessun candidato o componente del seggio può far parte della Commissione elettorale.
3. Le operazioni di voto sono sovrintese dalla Commissione elettorale, anche avvalendosi delle strutture amministrative secondo le rispettive competenze.
4. Alla Commissione compete vagliare eventuali ricorsi concernenti lo svolgimento delle elezioni e le operazioni di voto.

### **Art. 28**

#### **Modalità di voto**

1. Il voto è personale e segreto; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.
2. Il provvedimento di indizione delle votazioni definisce la modalità di svolgimento del voto, telematica o con scheda cartacea, tenendo conto di ragioni di efficacia, efficienza ed economicità. Le specifiche operative sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.
3. Per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica è utilizzata una procedura di voto da remoto che garantisce anonimato, integrità, segretezza e certezza dell'espressione del voto e ne impedisce un uso scorretto e/o improprio.
4. Il diritto di voto in modalità telematica è esercitato mediante dispositivo elettronico, idoneo all'accesso e all'uso della suddetta procedura, di proprietà e/o in uso personale.
5. Il numero di preferenze esprimibili per ciascuna votazione è così definito:
  - a. per le votazioni riferite a uno o due rappresentanti da eleggere: 1 preferenza;
  - b. per le votazioni riferite a tre o quattro rappresentanti da eleggere: 2 preferenze;
  - c. oltre 4 rappresentanti da eleggere: 3 preferenze.

### **Art. 29**

#### **Seggio elettorale**

1. L'organo che indice le elezioni provvede con proprio decreto alla costituzione del seggio elettorale, alla definizione delle modalità con cui si riunisce e alla designazione del Presidente.
2. Il seggio è composto dal Presidente e da tre componenti scelti tra il personale docente e ricercatore e il personale tecnico-amministrativo.
3. Nessun candidato o componente della Commissione elettorale o dell'Ufficio elettorale può far parte del seggio elettorale.
4. All'atto dell'insediamento del seggio il Presidente designa il vicepresidente e il segretario.
5. Per il regolare funzionamento del seggio deve essere presente necessariamente il Presidente o il vicepresidente e almeno uno dei componenti.
6. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per gli adempimenti preliminari.
7. In caso di elezioni con scheda cartacea, le schede elettorali vengono consegnate al seggio in numero superiore a quello degli elettori e nel luogo delle votazioni sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto e quelli dei candidati e le norme relative





alle modalità della votazione.

8. Tutti i documenti inerenti alle elezioni sono pubblicati sul sito web dell'Università.

### **Art. 30**

#### **Elenco dell'elettorato attivo**

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Ufficio elettorale, sono predisposti gli elenchi degli aventi diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell'Università e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio elettorale stesso.
2. Gli elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

### **Art. 31**

#### **Candidature**

1. Le candidature devono essere presentate in forma scritta all'Ufficio elettorale entro il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Ufficio elettorale rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
3. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, l'Ufficio elettorale provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità. Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente la data delle votazioni.

### **Art. 32**

#### **Svolgimento delle operazioni per elezioni con scheda cartacea**

1. Durante le operazioni di voto possono accedere al seggio solo gli aventi diritto al voto. È fatto divieto di sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.
2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, sentito l'Ufficio elettorale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
3. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
  - a. l'esibizione, da parte dell'elettore, di un documento d'identità rilasciato da una pubblica amministrazione a un componente del seggio al fine dell'accertamento dell'identità personale; l'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del seggio o da altro elettore;
  - b. l'accertamento dell'iscrizione nella lista dei votanti e la successiva annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sulla lista stessa;
  - c. la firma dell'elettore nell'apposita colonna della lista dei votanti;
  - d. la consegna all'elettore della scheda elettorale o delle schede elettorali, da parte di uno dei componenti del seggio;
  - e. l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'espressione del voto;
  - f. la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al componente del seggio che le introduce nelle corrispondenti urne.
4. L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda che risulti alterata o riconoscibile.
5. Gli elettori fisicamente impossibilitati possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto. L'impossibilità non





evidente deve essere dimostrata con certificato medico.

6. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

### **Art. 33**

#### **Svolgimento delle operazioni per elezioni telematiche**

1. Durante le operazioni di voto possono accedere al seggio solo gli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse o di problematiche tecniche, sentito l'Ufficio elettorale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
3. Gli elettori fisicamente impossibilitati possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto.

### **Art. 34**

#### **Scrutinio**

1. Lo scrutinio dei voti si svolge pubblicamente e, di regola, immediatamente concluse le operazioni di voto; di ciò è redatto apposito verbale.
2. Non sono ritenuti validi i voti espressi con riferimento a nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati o in numero superiore a quello consentito.
3. In caso di votazioni con scheda cartacea, sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
4. Nel caso di voto ponderato il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato è arrotondato all'intero superiore nel caso in cui risulti uguale o superiore a 0,5; in caso contrario l'arrotondamento viene effettuato all'intero inferiore.
5. Il Presidente del seggio trasmette alla Commissione elettorale il verbale, unitamente a tutta la documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni.

### **Art. 35**

#### **Quorum per la validità delle votazioni**

1. Per la validità delle votazioni, ad esclusione delle rappresentanze studentesche, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo diverse previsioni disciplinate dal presente Regolamento e da altri regolamenti.

### **Art. 36**

#### **Proclamazione del vincitore o della vincitrice**

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validi nell'ambito della rispettiva categoria. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.
2. Il candidato, per essere eletto e poter far parte dell'organo, deve aver ottenuto un numero di preferenze superiore ad uno.
3. Il soggetto che ha indetto le elezioni con proprio decreto proclama gli eletti e provvede a darne loro comunicazione.

### **Art. 37**

#### **Ricorsi**

1. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione delle candidature devono



pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale delibera nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo alle modifiche eventualmente necessarie.

2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale delibera nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo alle modifiche eventualmente necessarie.
3. Entro e non oltre due giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della votazione devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale delibera nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi.

### **Art. 38**

#### **Sostituzione dei membri eletti**

1. In caso di non accettazione, di rinuncia, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, all'eletto subentra chi ha ottenuto il maggior numero di voti nella categoria interessata.
2. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi che si sono resi vacanti.
3. Nel caso d'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Rettore e al Presidente dell'organo e decade dal mandato.

## **TITOLO II**

### **NORME DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 39**

#### **Modalità di individuazione dei consiglieri esterni all'Ateneo**

1. Per individuare i consiglieri esterni, in conformità con le disposizioni degli artt. 20 e 21 dello Statuto, è emanato un apposito avviso di selezione, a firma del Rettore, fra i novanta e i quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature. In ogni caso la scadenza per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a venti giorni. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Il Rettore, in aggiunta alle candidature pervenute a seguito dell'apposito avviso, può proporre la candidatura di personalità di particolare rilievo sotto il profilo della qualificazione professionale, scientifica e culturale.
3. Le candidature sono valutate dalla Commissione di valutazione al fine di individuare una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare, ove possibile. Alla riunione assiste il Direttore Generale con funzioni di segretario.
4. La Commissione, nominata dal Rettore con apposito decreto, sentito il Senato Accademico, è costituita dal Rettore, che la presiede, e da due componenti individuabili anche tra personalità esterne di rilievo, rappresentativi del mondo accademico, economico, sociale e culturale.
5. Non possono far parte della Commissione i componenti del Senato Accademico.
6. L'esito della valutazione, con l'individuazione delle candidature, deve risultare da apposito verbale.
7. La proposta dei tre consiglieri, individuati nell'ambito della rosa definita come ai commi precedenti, viene sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.



8. A seguito del parere del Senato Accademico il Rettore, tramite proprio decreto, nomina i tre membri del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
9. Nel caso di cessazione per qualunque causa si procede alla sostituzione dei membri attraverso la medesima procedura definita nel presente articolo.

#### **Art. 40**

##### **Modalità di individuazione dei consiglieri interni all'Ateneo**

1. Per individuare i consiglieri interni, in conformità con le disposizioni degli artt. 20 e 21 dello Statuto, è emanato un apposito avviso di selezione, a firma del Rettore, fra i novanta e i quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature. In ogni caso la scadenza per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a dieci giorni. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. A seguito della presentazione delle candidature, il Rettore convoca un comitato consultivo per la valutazione e la definizione di una rosa di candidati interni pari al doppio dei componenti da nominare, ove possibile. Alla riunione assiste il Direttore Generale con funzioni di segretario.
4. Il comitato consultivo, nominato dal Rettore, è costituito dal Rettore, che lo presiede, e da due componenti identificati tra i professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo.
5. Non possono far parte del comitato consultivo i componenti del Senato Accademico.
6. L'esito della valutazione, con l'individuazione delle candidature, deve risultare da apposito verbale.
7. La proposta dei cinque consiglieri, individuati nell'ambito della rosa definita come ai commi precedenti, viene sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.
8. A seguito del parere del Senato Accademico il Rettore, tramite proprio decreto, nomina i cinque membri del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
9. Nel caso di cessazione per qualunque causa si procede alla sostituzione dei membri attraverso la medesima procedura definita nel presente articolo.

### **TITOLO III**

#### **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

##### **Art. 41**

##### **Modalità di svolgimento della seduta**

1. Le sedute degli organi si svolgono in presenza.
2. In situazioni di emergenza o urgenza, opportunamente motivate e previa autorizzazione del Rettore, il Presidente dell'organo può convocare la seduta in modalità telematica.
3. Il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali ulteriori organi individuati con apposita delibera del Senato Accademico possono riunirsi ordinariamente in modalità telematica in deroga a quanto previsto al comma 1.
4. La modalità telematica può essere sincrona o asincrona.



5. Nella modalità telematica sincrona è previsto che i soggetti convocati possano partecipare a distanza alla riunione tramite strumento di videoconferenza. La partecipazione a distanza alle riunioni in modalità telematica sincrona presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:
  - a. l'identificazione degli intervenuti;
  - b. la reciproca, biunivoca percezione audio visiva tra tutti i membri;
  - c. la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
  - d. lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione;
  - e. la simultaneità nell'espressione dei voti;
  - f. la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
6. Nella modalità telematica asincrona è previsto che i soggetti convocati possano partecipare a distanza alla riunione tramite idoneo strumento. La partecipazione a distanza alle riunioni in modalità telematica asincrona presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:
  - a. l'identificazione degli intervenuti;
  - b. la possibilità di comunicare con gli altri partecipanti ed eventualmente richiedere il dibattito;
  - c. lo scambio di documenti e di atti della riunione;
  - d. l'espressione dei voti non contestuale;
  - e. la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
7. Nella modalità telematica asincrona sarà ritenuto valido il voto dei partecipanti solo se espresso nell'intervallo temporale compreso tra l'ora di inizio e l'ora di fine della riunione telematica.
8. In caso di convocazione in modalità telematica, su motivata istanza di almeno un terzo dei componenti, il Presidente può modificare, entro le quarantotto ore antecedenti la seduta, l'avviso di convocazione disponendo una differente modalità di svolgimento della riunione.

#### **Art. 42**

##### **Convocazione e ordine del giorno**

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Organo collegiale il quale fissa la data, l'ora, la modalità di riunione con le indicazioni relative al luogo dell'adunanza o allo strumento per il collegamento telematico.
2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno la metà dei membri del Collegio, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica o con altro idoneo strumento di trasmissione telematica almeno sette giorni prima della seduta; in caso di urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.
4. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella seduta suddivise per composizione e viene inoltrato ai componenti del Collegio, tramite posta elettronica o con altro idoneo strumento di trasmissione telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.



5. I rappresentanti di cui all'art. 37, comma 1, lettere b), c), d), e) dello Statuto vengono convocati alle sedute del Consiglio di Dipartimento, salva diversa valutazione motivata del Direttore di Dipartimento, solo per i seguenti argomenti:
  - a. il rappresentante del personale tecnico-amministrativo per tutti gli argomenti ad eccezione di quelli inerenti alle procedure che riguardano il personale docente e ricercatore;
  - b. il rappresentante degli studenti solo per gli argomenti inerenti alla didattica e alle materie relative alla vita/presenza degli studenti in Ateneo;
  - c. il rappresentante degli studenti di dottorato per tutti gli argomenti ad eccezione di quelli inerenti alle procedure che riguardano il personale docente e ricercatore;
  - d. il rappresentante degli specializzandi solo per gli argomenti inerenti alla didattica e alle materie relative alla vita/presenza degli studenti in Ateneo.
6. Le proposte di delibera vengono inoltrate, su indicazione del Presidente, ai componenti del Collegio tramite posta elettronica o con altro idoneo strumento di trasmissione telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Per singoli specifici argomenti le proposte di delibera potranno essere consegnate fino alla data della seduta.
7. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; l'Assemblea, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; di tale modifica è data evidenza nel verbale della riunione.
8. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.

### **Art. 43**

#### **Presidenza e validità della seduta**

1. La direzione della seduta è assunta dal Presidente dell'organo.
2. In particolare, il Presidente:
  - sottopone le questioni al Collegio;
  - concede e toglie la parola;
  - pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
  - sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
  - può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.
3. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.
4. Le sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni.
5. Per gli altri Organi collegiali le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
6. Per la validità delle singole sedute è comunque richiesto che vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Alle adunanze degli Organi collegiali possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio e i soggetti per i quali lo Statuto prevede la partecipazione.
8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'Organo collegiale, al solo



fine di illustrare argomenti specifici.

9. È altresì ammessa la presenza di personale tecnico amministrativo al fine di coadiuvare il Segretario.

#### **Art. 44**

##### **Assenza dalle sedute e decadenza dalla carica**

1. Decade dal mandato chiunque non partecipi alle adunanze senza giustificazione per più di tre volte consecutive o sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è componente eletto o designato.
2. Qualora un membro non di diritto di un Organo collegiale decada, si procede alla comunicazione all'interessato e all'avvio della procedura per la relativa sostituzione.

#### **Art. 45**

##### **Discussione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. Il Presidente, o su suo invito, un altro componente dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione da riportare nel verbale.
3. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Vi è comunque una situazione di conflitto di interesse quando una questione investe il componente, il coniuge, il convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
4. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
5. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta.
6. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o degli emendamenti alla proposta in esame, che vengono immediatamente sottoposti a votazione.
7. Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione. Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

#### **Art. 46**

##### **Votazione**

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione. In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
4. L'organo può porre la questione "sospensiva" (rinvio della trattazione ad altra seduta) o "pregiudiziale" (ritiro del punto all'ordine del giorno), che deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
5. L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.



#### **Art. 47**

##### **Verbalizzazione**

1. Per ciascuna seduta degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve riportare:
  - a. giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - b. ordine del giorno;
  - c. indicazione degli estremi dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno;
  - d. il nominativo dei componenti presenti e di quelli assenti;
  - e. il nominativo degli invitati;
  - f. il nominativo e la qualifica di chi presiede la riunione;
  - g. il nominativo di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
  - h. i termini essenziali della discussione, se rilevanti;
  - i. i nominativi dei contrari e degli astenuti, e l'esito della votazione;
  - j. la sottoscrizione del segretario verbalizzante;
  - k. la controfirma del Presidente a seguito della presa d'atto dell'organo.
3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta; è prerogativa del Presidente valutare l'attinenza delle dichiarazioni ai temi all'ordine del giorno e la loro acquisizione a verbale.
4. Al verbale vengono allegati unicamente i documenti strettamente connessi con il contenuto delle deliberazioni. È possibile evitare l'allegazione rinviando al deposito del documento presso l'ufficio proponente o alla sua pubblicazione sul sito web. Tale rinvio deve essere menzionato nel verbale.
5. La presa d'atto del verbale da parte dell'organo collegiale avviene di regola nella seduta immediatamente successiva a quella oggetto della verbalizzazione. Eventuali osservazioni sul contenuto del verbale formulate in occasione della presa d'atto sono inserite nel verbale della seduta in cui si procede alla presa d'atto, fermo restando che in nessun caso possono essere apportate, per questa via, rettifiche o modifiche alle deliberazioni adottate, né è possibile riaprire la discussione.
6. Alle deliberazioni è assicurata una adeguata circolazione e comunicazione nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali.

#### **TITOLO IV**

#### **STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE**

##### **CAPO I**

##### **DIPARTIMENTO**

#### **Art. 48**

##### **Istituzione e attivazione**

1. La procedura per l'istituzione di un nuovo Dipartimento è avviata attraverso la presentazione al Rettore di una proposta progettuale contenente i seguenti elementi:
  - a. denominazione del Dipartimento;
  - b. versione preliminare del piano strategico di Dipartimento;
  - c. sottoscrizione del progetto da parte di almeno 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari congruenti con la proposta progettuale;
  - d. corsi di studio e di dottorato e scuole di specializzazione che saranno incardinati e quelli che si intendono attivare nel Dipartimento;





- e. relazione rispetto al fabbisogno di risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il funzionamento del nuovo Dipartimento.
2. Dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori interessati e il parere preventivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla effettiva sostenibilità dell'offerta formativa che dovrà afferire al Dipartimento, la proposta di istituzione è sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico, delibera l'istituzione previa valutazione della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il funzionamento del nuovo Dipartimento.
4. Il nuovo Dipartimento può essere attivato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla delibera d'istituzione.

#### **Art. 49**

##### **Modifica e disattivazione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, può proporre modifiche in ordine alla denominazione o alla proposta progettuale sulla cui base è stato istituito; tale proposta è trasmessa al Rettore per l'acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico e la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora il personale docente e ricercatore di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo di 38 si procede con quanto previsto dall'art. 35, comma 4, dello Statuto.

#### **Art. 50**

##### **Afferenze del personale docente e ricercatore**

1. Ogni professore e ricercatore in servizio presso l'Università afferisce a un solo Dipartimento, all'interno del quale svolge la prevalente attività istituzionale di didattica, ricerca e terza missione.
2. Il personale docente e ricercatore di nuova nomina afferisce, di norma, al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata.
3. Di norma, entro il 30 giugno, il personale docente o ricercatore che intenda trasferirsi da un Dipartimento ad un altro presenta domanda motivata al Rettore. Il Rettore, con proprio Decreto, previo parere favorevole dei due Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. Il trasferimento ha effetto di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo.

#### **Art. 51**

##### **Organi e organizzazione interna del Dipartimento**

1. Gli organi del Dipartimento sono disciplinati dall'art. 36 e seguenti dello Statuto.
2. L'organizzazione del Dipartimento e le relative articolazioni interne per la definizione dei compiti e per le attività di assicurazione della qualità sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento e nei termini e con le modalità previsti dall'art.12 dello Statuto.
3. Il Dipartimento dispone di una struttura amministrativa a supporto dell'attuazione della pianificazione strategica e delle proprie attività istituzionali e gestionali.

#### **Art. 52**

##### **Consiglio di corso di studio**

1. La gestione e la conduzione dei Corsi di studio è assicurata da un Consiglio di corso di studio la cui composizione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento prima dell'inizio





- di ogni anno accademico, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza per i professori e ricercatori appartenenti ad altro Dipartimento.
2. Il Consiglio è composto dai professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico che fanno capo al Consiglio. La rappresentanza degli studenti è eletta per un biennio in numero pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) dei componenti dell'organo al momento dell'elezione. Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto.
  3. Ciascun professore e ricercatore può appartenere, per ciascun livello di Corso di studio, ad un solo Consiglio.
  4. Può essere costituito un unico Consiglio nel caso di Corsi di studio appartenenti alla stessa classe. In relazione a specifiche esigenze, nonché affinità scientifico-culturali, è consentito l'accorpamento di più classi di studio anche di diverso livello, con la costituzione di un Consiglio unico. I Consigli di differenti Classi dello stesso Dipartimento possono trattare specifiche materie in seduta congiunta.
  5. Il Consiglio è coordinato da un Presidente eletto secondo le modalità previste dal Titolo I, Capo V, del presente Regolamento.
  6. Il Presidente designa fra i professori appartenenti al Consiglio di corso di studio un Vicepresidente che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo supplisce in tutte le sue funzioni. La nomina è formalizzata con decreto del Direttore di Dipartimento sede amministrativa.
  7. Il Consiglio di corso di studio propone i referenti a supporto delle attività didattiche e organizzative. Tali proposte sono poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa; in caso di corsi di studio interdipartimentali previo parere favorevole dei Consigli di Dipartimento interessati.
  8. Le funzioni del Consiglio di corso di studio sono disciplinate con specifico regolamento.

### **Art. 53**

#### **Gruppi di ricerca**

1. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico i Dipartimenti possono prevedere una propria articolazione interna in "Gruppi di ricerca" che sono individuati con specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il Regolamento del Dipartimento può definire una disciplina di dettaglio del funzionamento dei Gruppi di ricerca.

### **Art. 54**

#### **Laboratori**

1. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'attivazione di laboratori di didattica, ricerca o terza missione per favorire l'apprendimento di strumenti concettuali o metodologici utili allo sviluppo di competenze tecniche attraverso la sperimentazione attiva.
2. Le modalità di attivazione e il funzionamento dei laboratori sono disciplinate con specifico regolamento.



## CAPO II STRUTTURE DIDATTICHE INTERDIPARTIMENTALI

### Art. 55

#### Strutture didattiche interdipartimentali

1. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici corsi di studio, è possibile istituire strutture di raccordo.
2. La proposta di istituzione è approvata dai Consigli di Dipartimento interessati, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Il Senato Accademico esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di istituzione con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Dopo l'acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico la proposta è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che deve approvarla con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento.

## CAPO III CENTRI DI RICERCA E TERZA MISSIONE

### Art. 56

#### Centri di ricerca e terza missione

1. L'Ateneo può dotarsi di strutture di ricerca e terza missione, denominate Centri.
2. I Centri sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico.
3. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento.

## CAPO IV STRUTTURE SPECIALI

### Art. 57

#### Strutture Speciali

1. L'Ateneo può dotarsi di strutture speciali con finalità proprie di alta formazione, ricerca e generazione di valore pubblico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire tali strutture. La proposta può essere presentata dal Senato Accademico anche su istanza dei Dipartimenti.
3. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento.



## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 58**

#### **Termini di scadenza**

1. Nel caso in cui i termini di scadenza previsti dal presente Regolamento cadano di sabato vengono spostati al lunedì successivo; se cadessero invece in giorno festivo, i termini si considerano spostati al primo giorno lavorativo successivo.

### **Art. 59**

#### **Norma di integrazione**

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.

### **Art. 60**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore con decorrenza immediata.